



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 55 Del 10/11/2015	OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.
--------------------------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 0,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **3**
Totale Assenti **000**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamati:

□- L'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni”*;

-Il CCNL del 01/04/1999, all'art. 5, comma 2, che prevede *“L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.”*;

-Il CCNL del 01/04/1999, all'art. 10, che in ordine alla composizione delle delegazioni stabilisce *“Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.*

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo II – Capo I “relazioni sindacali” da cui si evince che:

- È confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1° aprile 1999 con le modifiche riportate nei successivi articoli del nuovo CCNL 22 gennaio 2004;
- Deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello;
- Devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle materie previste dal CCNL;
- La delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Premesso che la delegazione trattante di parte pubblica è abilitata alle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello, e pertanto, devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle materie previste dal CCNL;

Considerato che la delegazione ha il compito di sostenere, nel confronto sindacale, gli obiettivi e le priorità definiti nelle direttive della Giunta, nonché, il compito di ricercare le mediazioni possibili con il consenso dell'organo di direzione politica;

Dato atto che:

- i compiti della delegazione pubblica rientrano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica, in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dagli organi politici;
- spetta alla Giunta Comunale il compito di formulare le direttive del datore di lavoro sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili,

nonché la verifica dell'ipotesi di accordo e, con atto formale, la conseguente autorizzazione alla sottoscrizione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 58 del 22.10.2007 con la quale si era provveduto a costituire la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione integrativa decentrata costituita da:

- Dott.Giacomo Mameli, Segretario comunale, con funzioni di Presidente, con il compito di condurre le trattative e di sottoscrivere il contratto decentrato integrativo, secondo la procedura formalmente prevista;
- Geom.Lobina Salvatore, Responsabile Servizio Tecnico nel ruolo di componente.

Visto l'art. 5, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, del CCNL 22 gennaio 2004;

Premesso che l'art. 4, comma 2, del CCNL del comparto autonomie locali 2002/2005 prevede che l'ente provveda a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica della delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di contrattazione nazionale;

Richiamato l'art. 10 del CCNL del 01.04.1999;

Atteso che compete alla giunta comunale la formalizzazione della designazione e dell'individuazione del presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

Evidenziato, altresì, che l'art. 10 del CCNL 01-04-1999 individua nei funzionari dell'ente i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e che, in assenza della dirigenza, tali funzioni possono essere ricoperte dai responsabili di servizio;

Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del presidente cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;

Considerato che:

- ☐ la delegazione abilitata a svolgere la concertazione deve essere costituita con atto formale della Giunta Comunale e che la sua costituzione è lasciata alla libera iniziativa degli Enti;
- ☐ non possono essere designati componenti della delegazione trattante di parte pubblica membri di organismi sindacali comunque denominati;
- ☐ nella composizione di ciascuna delegazione trattante è necessario garantire la presenza di esperti sia nelle materie relative alla gestione delle risorse umane che materie di tipo giuridico amministrativo e contabile;
- ☐ i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del presidente cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;

Specificato che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono

disposti dagli organi politici;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto necessario costituire la delegazione trattante di parte pubblica individuando la delegazione stessa nel segretario comunale del comune di Ussassai, in qualità di presidente, e nel responsabile posizione organizzativa area tecnica, in qualità di componente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. N° 267/2000;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere previsto dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica in quanto il presente atto non ha alcuna rilevanza contabile;

Visto il ccnl del comparto regioni/autonomie locali 2002 – 2005 e s.m.i.;

Visto il d. lgs. 267/2000 “testo unico sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il d.lgs.n.165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte pubblica sia costituita da 2 componenti e che il presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista;

DI NOMINARE componenti della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti:

- Segretario comunale pro tempore, con funzioni di Presidente, con il compito di condurre le trattative e di sottoscrivere il contratto decentrato integrativo, secondo la procedura formalmente prevista;
- Geom.Lobina Salvatore, Responsabile Servizio Tecnico nel ruolo di componente.

DI DARE ATTO che:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
- la delegazione di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
- la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all'autorizzazione formale della Giunta dando atto che gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione definitiva;

- gli atti inerenti le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi competenti, entro i termini stabiliti per la concertazione, tenuto conto di quanto emerso dalle formali dichiarazioni della parte sindacale;

DI INVIARE il presente atto alle RSU/OO.SS;

Di dichiarare la presente Deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000.

[illegible]**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**[illegible]

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal	11/11/2015	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
-	è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);		

[illegible]

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

[illegible]